



MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze €14,62
 QUATTROIC1/62
 entrate
 00018515 00001008 WDCRC001
 00012228 02/04/2009 09:12:52
 0001-00009 317DDAA1ZA6E684C
 IDENTIFICATIVO : 01080817350576



Provincia di Bergamo
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Ambiente
 Rifiuti

Numero: 1911 / Reg. Determinazioni
 Registrata in data 04/06/2009

Il sottoscritto, 14 e collaboratore e all'esecutore
 assistente presso questo Ufficio.
 Bergamo, li 10 GIU 2009



Dirigente: CONFALONIERI DOTT. CLAUDIO L'ISTRUTTORE AGRO-AMBIENTALE

OGGETTO:

RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.LGS 3 APRILE 2006, N. 152, E S.M.I., ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R3) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E SPECIALI NON PERICOLOSI E SMALTIMENTO (D15) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, NONCHE' CONTESTUALE NULLA-OSTA PER MODIFICHE NON SOSTANZIALI PRESSO L'IMPIANTO IN COMUNE DI STEZZANO, VIA MASCAGNI N. 7. IMPIANTO GIA' AUTORIZZATO CON D.D. N. 622 DEL 23/2/2004 E S.M.I. TITOLARE LA DITTA IDRA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN STEZZANO, VIA MASCAGNI N. 7.

Il giorno 12 del mese GIUGNO dell'anno 2009
 lo sottoscritto MARCELLO LEIDI, Messo Notificatore della
 PROVINCIA di Bergamo, ho notificato, rilasciando copia,
 Il presente VERBALE/ATTO al Sig. MARCO ROTA
 residente a CENE (BG) in Via CAMPIONE N.26
 mediante consegna a mano alla STEZZO
 che ha firmato qui in calce per ricevuta.

IL RICEVENTE



IL MESSO NOTIFICATORE

- Marcello Leidi -



N.ro 24 /interno del provvedimento dirigenziale
Inviata all'Assessore in data 28 MAG 2009
IDRA rinnovo D.D./LA

N° 1911 del Registro delle determinazioni
Data, 04 GIU. 2009

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

Settore 9: Ambiente Servizio Rifiuti

OGGETTO: Rinnovo dell'Autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152, e s.m.i., all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi, nonché contestuale Nulla-Osta per modifiche non sostanziali presso l'impianto in Comune di Stezzano, Via Mascagni n. 7. Impianto già autorizzato con D.D. n. 622 del 23/02/2004 e s.m.i.
Titolare la ditta IDRA S.r.l. con sede legale in Stezzano, Via Mascagni n. 7.

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno VENTOTTO del mese di GIUGLIO dell'anno duemilanove.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RIFIUTI

IN ESECUZIONE delle Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 435 del 29/07/2004 e n. 426 del 21/07/2005 riferite alla riorganizzazione dei Servizi Provinciali e delle funzioni attribuite con Decreto Presidenziale di conferimento di incarico dirigenziale n. 33 del 23/12/2008;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Direttore Generale della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16/01/2001, successivamente integrata e modificata, che istituisce nuovo elenco dei rifiuti e dispone l'applicazione dello stesso a decorrere dal 01/01/2002;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



- la Direttiva 09/04/2002 recante Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;
- la D.G.R. n. 10161 del 06/08/2002 con la quale la Regione Lombardia ha approvato gli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione;
- la Legge Regionale 12/12/2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche", e s.m.i.;
- la D.G.R. del 19/11/2004, n. 19461, avente per oggetto "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la nota della Regione Lombardia, prot. Q1.2006.0015020EC/MF del 30/06/2006, con cui sono state fornite le prime indicazioni sull'applicazione del D.Lgs 152/06;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATE:

- ⇒ la D.D. n. 622 del 23/02/2004, avente scadenza il 28/05/2009, avente per oggetto "Rinnovo, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs 22/97 dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'autorizzazione rilasciata con DGR 43261 del 28/05/1999, integrata con DGR 6879 del 16/11/2001 ed aggiornata con DGR 15065 del 14/11/2003. Titolare ditta Idra Srl - via Mascagni, 7 Stezzano", e s.m.i.;
- ⇒ la fidejussione n. 470-219-1 del 25/03/2004, pervenuta con nota datata 25/03/2004, in atti provinciali al prot. n. 37000 del 26/03/2004, e successiva appendice del 29/04/2004, pervenuta con nota della Ditta datata 10/05/2004, in atti provinciali al prot. n. 57978 del 13/05/2004, emesse dalla BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.A., accettate con nota provinciale prot. n. 70060/EG del 14/06/2004;

VISTA l'istanza datata 06/11/2008 (in atti provinciali al prot. n. 123026 del 12/11/2008), successivamente integrata, presentata dalla ditta IDRA S.r.l., tesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 152/06, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi nonché il contestuale nulla-osta per modifiche migliorative (consistenti in nuova dislocazione rifiuti e materie prime nonché nuova organizzazione aree di lavoro/deposito) presso l'impianto sito in Comune di Stezzano, Via Mascagni n. 7, di cui alla D.D. n. 622 del 23/02/2004 e s.m.i.

RICHIAMATA la D.G.R. del 19/11/2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

IL COMPONENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



PRESO ATTO che dall'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dagli Uffici emerge che:

- le caratteristiche dell'impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nella Scheda Tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'ammontare totale della fidejussione che la Ditta deve prestare a favore della Provincia è determinato in € 34.530,26 (Euro trentaquattromilacinquecentotrenta/26), ed è relativo a:
 - ⇒ messa in riserva (R13) di mc 63 di rifiuti speciali pericolosi, pari a € 2.225,48;
 - ⇒ messa in riserva (R13) di mc 159 di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 2.808,26;
 - ⇒ recupero (R3) di 2.700 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi, pari a € 21.195,38;
 - ⇒ deposito preliminare (D15) di mc 47 di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento definitivo, pari a € 8.301,14;

DATO ATTO che l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nella Scheda Tecnica sopra richiamata;

RITENUTO, altresì, che la Provincia abbia facoltà di esercitare le funzioni di diffida, sospensione e revoca di cui all'art. 210, comma 4, del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione Consiliare n. 4 del 18/02/2002, nonché dell'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare la ditta IDRA S.r.l. con sede legale e insediamento in Stezzano, Via Mascagni, 7, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 3 Aprile, n. 152 e s.m.i., alla prosecuzione dell'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi in conformità all'istanza presentata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'allegata Scheda Tecnica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento dispiega anche gli effetti di Nulla-Osta in riferimento alla realizzazione di varianti non sostanziali. In merito alla realizzazione di tali varianti sono fatte salve le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, pareri di competenza di altri Enti e/o Servizi;
3. di disporre che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dal 28/05/2009;
4. di stabilire la scadenza della presente autorizzazione al 28/05/2019 e che l'istanza di rinnovo debba essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
5. di stabilire che entro 90 giorni dalla scadenza del contratto di affitto, la Ditta dovrà fornire documentazione attestante la rinnovata disponibilità dell'area per tutto il periodo di validità del presente atto, dando atto che, in difetto, sarà avviata la procedura di revoca del presente provvedimento;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



6. di disporre la notifica del presente atto, da conservarsi presso l'impianto, alla Ditta interessata;
7. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, le disposizioni impartite con D.D. n. 622 del 23/02/2004 e s.m.i.;
8. di stabilire che entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento la Ditta dovrà presentare una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria pari ad € 34.530,26 (Euro trentaquattromilacinquecentotrenta/26), per la cui decorrenza si assume la data del 28/05/2009, dando atto che in difetto, ovvero in caso di difformità rispetto alle disposizioni regionali (d.g.r. n. 19461 del 19/11/2004), sarà avviata la procedura di revoca del presente provvedimento. La polizza fidejussoria dovrà, altresì, riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto bancario o la Compagnia di Assicurazione;
9. di stabilire che, contestualmente all'accettazione della fidejussione di cui al punto precedente, verrà svincolata la fidejussione accettata nota provinciale prot. n. 70060/EG del 14/06/2004;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 210, comma 4, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente autorizzazione;
11. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare, accertare che la Ditta ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 210, comma 4, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A.;
12. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune ove ha sede l'impianto;
13. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
14. di trasmettere copia del presente atto alla Regione Lombardia – D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile – U.O. Reti ed Infrastrutture – Struttura Usi delle Acque e Ciclo Integrato dei Rifiuti, al Comune di Stezzano, all'A.R.P.A. della Lombardia – Dipartimento Provinciale di Bergamo, all'A.S.L. della Provincia di Bergamo – Dipartimento di Prevenzione ed al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca;
15. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.



MARCA DA BOLLO
QUATTORDICI/62
00018515 00001008 WDCRC00
00012229 02/04/2009 09:12:56
0001-00009 B3A47620487E30C8
IDENTIFICATIVO : 01080817350565

0 1 08 081735 056 5



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Claudio Confalonieri



ALLEGATO ALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 1911 DEL 04/06/2009



IDRA rinnovo sch tecnica/LA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

Settore 9 – Ambiente
Servizio Rifiuti

**RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.LGS 3 APRILE 2006, N. 152, E S.M.I., ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R3) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E SPECIALI NON PERICOLOSI E SMALTIMENTO (D15) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, NONCHÉ CONTESTUALE NULLA-OSTA PER MODIFICHE NON SOSTANZIALI PRESSO L'IMPIANTO IN COMUNE DI STEZZANO, VIA MASCAGNI N. 7.
IMPIANTO GIÀ AUTORIZZATO CON D.D. N. 622 DEL 23/02/2004 E S.M.I.
TITOLARE LA DITTA IDRA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN STEZZANO, VIA MASCAGNI N. 7.**

SCHEDA TECNICA

DITTA RICHIEDENTE: IDRA S.r.l.
SEDE LEGALE E INSEDIAMENTO: Via Mascagni, 7
DATA PRESENTAZIONE ISTANZA : 06/11/2008 (in atti provinciali al prot. n. 123026 del 12/11/2008)
INTEGRAZIONE DATI: 26/02/2009 (in atti provinciali al prot. n. 24474 del 04/03/2009)

PREMESSA

Con D.D. n. 622 del 23/02/2004, avente scadenza il 28/05/2009, è stato rilasciato il provvedimento avente per oggetto "Rinnovo, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs 22/97 dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'autorizzazione rilasciata con DGR 43261 del 28/05/1999, integrata con DGR 6879 del 16/11/2001 ed aggiornata con DGR 15065 del 14/11/2003. Titolare ditta Idra Srl – via Mascagni, 7 Stezzano".

L'impianto è stato oggetto anche di tre nulla-osta per modifiche migliorative rilasciati, rispettivamente, con:
a) nota provinciale prot. n. 18341/EG del 21/02/2005 (*passaggio da due linee di lavaggio manuale ad una linea di lavaggio manuale e ad una linea di lavaggio semi-autoamatico con eliminazione di due postazioni di lavaggio, nonché riallocazione dei depositi dei rifiuti*);
b) nota provinciale prot. n. 52056/EG del 11/05/2005 (*aumento delle superfici e dei volumi destinati ai contenitori bonificati*);
c) nota provinciale prot. n. 1990/LA del 09/01/2007 (*sostituzione di serbatoi per aumentare la capacità di omogeneizzazione dell'impianto di depurazione*).



ISTANZA PRESENTATA E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Con istanza datata 06/11/2008 (in atti provinciali al prot. n. 123026 del 12/11/2008), successivamente integrata, la Ditta ha chiesto, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 152/06, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi nonché il contestuale nulla-osta per modifiche migliorative (*consistenti in nuova dislocazione rifiuti e materie prime nonché nuova organizzazione aree di lavoro/deposito*) presso l'impianto sito in Comune di Stezzano, Via Mascagni n. 7, di cui alla D.D. n. 622 del 23/02/2004 e s.m.i.

DATI DESUNTI DALLA D.D. N. 622 DEL 23/02/2004 E S.M.I., NONCHÉ DALLA DOCUMENTAZIONE IN ATTI PROVINCIALI

L'impianto si estende su un'area interamente pavimentata in cls, di superficie pari a 3.290 mq, di cui 1.090 mq relativi ad un capannone esistente, ed è indicata catastalmente dal mappale n. 2148, foglio 7, del censuario di Stezzano. La destinazione urbanistica del PRG vigente è "D1" produttiva di completamento, di sostituzione e di ristrutturazione.

SITUAZIONE AUTORIZZATA CON D.D. N. 622 DEL 23/02/2004

L'impianto è suddiviso nel seguente modo:

⇒ interno capannone:

- a) messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi = zona 1+2+4;
- b) messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi = zona 9;
- c) recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi = zona 10+11;
- d) deposito contenitori rigenerati = zona 3+5+6+7+8;

⇒ esterno capannone:

- e) deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dal trattamento e destinati allo smaltimento finale presso aziende terze autorizzate.

I quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio di rifiuti speciali sono i seguenti:

- area a) – 159 mc (R13);
- area b) – 63 mc (R13);
- area e) – 47 mc (D15).

Il quantitativo massimo di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di recupero (R3) è pari a 2.700 t/anno.

I tipi di rifiuti speciali sottoposti nell'impianto alle varie operazioni sono individuati dai codici C.E.R. di cui al punto 4 della parte prescrittiva della Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 622 del 23/02/2004.

SITUAZIONE A SEGUITO DEI NULLA-OSTA PER MODIFICHE MIGLIORATIVE DEL 21/02/2005 E DEL 11/05/2005

E' stato assentito il passaggio da due linee di lavaggio manuale ad una linea di lavaggio manuale ed una di lavaggio semi-autoamatico con eliminazione di due postazioni di lavaggio.

L'impianto è suddiviso nel seguente modo:

⇒ interno capannone:

- a) messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi = zona 1+3+4;
- b) messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi = zona 2;
- c) recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi = zona 5+6+7;
- d) deposito contenitori rigenerati = zona 9+10+11+12+13+14;

⇒ esterno capannone:

- e) deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dal trattamento e destinati allo smaltimento finale presso aziende terze autorizzate.

I quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio di rifiuti speciali sono i seguenti:

- area a) – 158,75 mc (R13);
- area b) – 62,40 mc (R13);
- area e) – 47 mc (D15).

Il quantitativo massimo di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di recupero (R3) è pari a 2.700 t/anno.

I tipi di rifiuti speciali sottoposti nell'impianto alle varie operazioni sono individuati dai codici C.E.R. di cui al punto 4 della parte prescrittiva della Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 622 del 23/02/2004.



Lo stoccaggio dei contenitori rigenerati è di complessivi mc 1.716,60 su di una superficie di mq 454,20 (in precedenza tale stoccaggio era di complessivi mc 778,85 su di una superficie complessiva di mq 266,40).

La Ditta effettua anche attività di ritiro contenitori da bonificare in conto lavorazione (attività sottratta alla normativa in materia di rifiuti).

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Tavola n. 1 "Stato di fatto", datata Ottobre 2008, aggiornata a Febbraio 2009, trasmessa con nota del 26/02/2009 (in atti provinciali al prot. n. 24474 del 04/03/2009).

INFORMAZIONI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA A CORREDO DELL'ISTANZA DI RINNOVO E CONTESTUALE NULLA-OSTA PER MODIFICHE MIGLIORATIVE, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Con l'istanza presentata, la Ditta intende:

- ottenere il rinnovo dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 622 del 23/02/2004 e successivi nulla-osta per modifiche migliorative, salvo la rinuncia al passaggio da due linee di lavaggio manuale ad una linea di lavaggio manuale ed una di lavaggio semiautomatico con eliminazione di due postazioni di lavoro (*mai realizzata per motivi tecnico/economici*);
- chiedere, in considerazione della suddetta modifica non realizzata, il nulla-osta per la nuova organizzazione e dislocazione dei rifiuti e dei contenitori bonificati/rigenerati;
- individuare, altresì, all'interno del perimetro autorizzato, nuove aree adibite allo stoccaggio delle cisternette in conto lavorazione (che non costituiscono rifiuto).

Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni/atti di notorietà (artt. 46 e/o 47 del D.P.R. n. 445/2000) datate 06/11/2008, allegate all'istanza di rinnovo e contestuale nulla-osta, il legale Rappresentante della Ditta ha, fra l'altro, dichiarato:

- ⇒ *"che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento n. 622 del 23.02.2004 ed a quanto successivamente modificato con nulla osta del 21 febbraio 2005 prot. 18341, 11 maggio 2005 prot. 52056 e 09 gennaio 2007 prot. 1990 ad eccezione della modifica consistente nel «passaggio da due linee di lavaggio manuale ad una linea di lavaggio manuale ed una a lavaggio semiautomatico con eliminazione di due postazioni di lavoro» autorizzata e mai realizzata per motivi tecnico/economici";*
- ⇒ *"di avere la piena disponibilità dell'impianto per la durata minima di 6 anni rinnovabili in base a contratto di affitto".*

Descrizione sintetica del ciclo lavorativo

L'attività svolta consiste in:

- ritiro di contenitori plastici e metallici sporchi, sia in conto lavorazione sia come rifiuti;
- stoccaggio (per conto lavorazione) o messa in riserva (per i rifiuti);
- rigenerazione dei fusti a mezzo di n. 2 linee di lavaggio manuale con produzione di:
 - fusti rigenerati (classificati come beni);
 - rifiuti di scarto di natura plastica, metallica, legno, fanghi.

La fase di rigenerazione avviene a mezzo di acqua in pressione a circa 60°C, con sistema a spruzzo a testina rotante (per le cisternette) e con macchine lavatrici a spazzole e spruzzo d'acqua (per i fusti).

La pulizia esterna delle superfici di fusti e cisternette avviene con lancia idropulitrice.

Successivamente alla fase di lavaggio, i reflui residui presenti nei contenitori vengono aspirati, viene effettuato il controllo per verificare eventuali perdite, vengono effettuate le eventuali operazioni di manutenzione sulle parti accessorie (bancali, cesta metallica, etc.), vengono sigillati ed etichettati.

Su richiesta specifica del singolo cliente, si esegue anche l'operazione di asciugatura sia manualmente (con materiale assorbente) che automaticamente (con insufflaggio di aria calda mediante un generatore di calore funzionante a metano).

I reflui decadenti dalla fase di rigenerazione vengono fatti confluire all'impianto di depurazione della Ditta stessa.

Riepilogo dei CER, delle operazioni e dei quantitativi autorizzati

I codici CER con relative operazioni e quantitativi, autorizzati con D.D. n. 622 del 23/02/2004 e s.m.i., sono riassunti nella seguente tabella:



CER	OPERAZIONI	QUANTITATIVI
150102 150104 150106	R13	158,75 mc (52,2 mq)
150110*	R13	62,4 mc (16,8 mq)
150102 150104 150106 150110*	R3	2.700 t/anno



MARCA DA BOLLO
 €14,62
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 QUARTIGRICO/62
 entrate
 00018515
 00001008
 07/08/2005
 00012248
 WPCR001
 00-13-01

Modifiche oggetto di richiesta di nulla-osta

Le modifiche richieste consistono, essenzialmente, in:

- a) ridistribuzione degli spazi destinati alla messa in riserva (R13) dei rifiuti;
- b) parziale ridistribuzione degli spazi destinati allo stoccaggio dei contenitori bonificati/rigenerati;
- c) individuazione, all'interno del perimetro autorizzato, di nuove aree destinate allo stoccaggio delle cisternette che giungono in azienda in conto lavorazione. Tali aree saranno chiaramente delimitate da apposita segnaletica orizzontale.

La seguente tabella riassume i dati relativi a volumi e superfici di stoccaggio, con il raffronto tra quanto autorizzato, quanto assentito con i successivi nulla-osta e quanto richiesto dalla presente richiesta di nulla-osta:


ATTIVITA'	D.D. n. 622 del 23/02/2004		Nulla-Osta del 21/02/2005 e del 11/05/2005		Oggetto della presente richiesta di Nulla-Osta	
	mc	mq	mc	mq	mc	mq
Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi (codici CER 150102, 150104, 150106)	159	103,8	158,75	52,2	159	40
Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi (codice CER 150110*)	63	16,8	62,4	16,8	63	16
Deposito dei contenitori bonificati/rigenerati	778,85	266,4	1716,6	454,2	1252	325
Deposito delle cisternette in conto lavorazione	-	-	-	-	516	129

Dalla suddetta tabella si può notare quanto segue:

⇒ vi è un leggero aumento della capacità dell'area di messa in riserva dei rifiuti speciali non pericolosi (da mc 158,75 a mc 159) nonché dell'area di messa in riserva dei rifiuti speciali pericolosi (da mc 62,4 a mc 63); al contempo, vi è una leggera diminuzione delle superfici di dette aree (per i rifiuti speciali non pericolosi si passa da mq 52,2 a mq 40, mentre per i rifiuti speciali pericolosi si passa da mq 16,8 a mq 16). Il leggero aumento dei volumi è dovuto semplicemente al fatto che si è preferito indicare l'ingombro effettivo delle cisternette (pari a 1 mc l'una) senza calcolare il potenziale ingombro della struttura che le contiene, in quanto esso può risultare leggermente variabile da fornitore a fornitore.

Le volumetrie delle aree di messa in riserva tornano a coincidere con quelle autorizzate con D.D. n. 622 del 23/02/2004;

⇒ vi è una diminuzione della capacità delle aree di deposito delle cisternette bonificate/rigenerate (da mc 1.716,6 a mc 1.252), nonché della relativa superficie (da mq 454,2 a mq 325);



⇒ vengono inserite, all'interno del perimetro già autorizzato, nuove aree per il deposito delle cisternette in conto lavorazione (che non costituiscono rifiuto), per una capacità complessiva di mc 516 ed una superficie totale di mq 129.

La richiesta di nulla-osta non comporta aumenti né dei quantitativi di messa in riserva né della potenzialità di trattamento rispetto a quanto già autorizzato con D.D. n. 622 del 23/02/2004 e s.m.i.

La riorganizzazione funzionale degli spazi è da intendersi, secondo la Ditta, come una miglioria in quanto ciò consente una migliore gestione delle aree in funzione sia del processo lavorativo (e di conseguenza della sicurezza lavorativa) sia degli aspetti ambientali, andando a localizzare i rifiuti in aree più circoscritte.

La rinuncia al passaggio dalle due linee di lavaggio manuale ad una linea di lavaggio manuale ed una semiautomatica, riporta l'impianto alla situazione autorizzata con D.D. n. 622 del 23/02/2004 e mantiene invariati tutti gli impatti (emissioni atmosferiche, idriche e sonore).

In allegato all'istanza, la Ditta ha trasmesso:

- copia del rinnovo del C.P.I., rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Bergamo in data 27/08/2008 (con scadenza il 27/08/2011);
- copia dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, inoltrata al Comune di Stezzano e ad UNIAQUÉ S.p.A. in data 12/09/2008. A tal riguardo la Ditta dichiara che lo schema di fognatura esistente risponde ai requisiti di cui al R.R. n. 04/2006 in ordine all'obbligo di separazione delle acque di prima pioggia.

VINCOLI

Dal certificato rilasciato dal Comune di Stezzano, n. 139/2008 del 07/10/2008 (allegato all'istanza di rinnovo), si rileva che il mappale interessato dall'impianto non risulta interessato da vincoli sovracomunali.

CALCOLO DELL'IMPORTO DELLA FIDEJUSSIONE

Con dichiarazione sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) datata 07/05/2009, in atti provinciali al prot. n. 53820 del 13/05/2009, il legale Rappresentante della Ditta ha dichiarato *"che i rifiuti speciali in ingresso presso l'impianto della ditta IDRA S.r.l. - sito in Stezzano, Via Mascagni n. 7 - sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13), verranno avviati al recupero entro 6 (sei) mesi dall'accettazione degli stessi presso l'impianto medesimo"*.

L'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, è pari a complessivi € **34.530,26 (Euro trentaquattromilacinquecentotrenta/26)** ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di mc 63 di rifiuti speciali pericolosi, pari a € 2.225,48;
- messa in riserva (R13) di mc 159 di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 2.808,26;
- recupero (R3) di 2.700 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi, pari a € 21.195,38;
- deposito preliminare (D15) di mc 47 di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento definitivo, pari a € 8.301,14.

PARERI DEGLI ENTI

In riscontro alla nota provinciale prot n. 134251/09-11/LA del 12/12/2008 di Avvio del Procedimento e Richiesta Pareri (affissa all'Albo Pretorio provinciale dal 15/12/2008 al 14/01/2009):

⇒ l'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Bergamo, con nota prot. n. 3147 del 13/01/2009, acquisita agli atti provinciali al prot. n. 2753 del 14/01/2009, ha trasmesso il *"parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione e alle modifiche migliorative richieste dalla ditta"* espresso dalla propria U.O. Suolo e Risorse Idriche in data 13/01/2009;

⇒ il Comune di Stezzano, con nota prot. n. 3025 del 02/04/2009, acquisita agli atti provinciali al prot. n. 40221 del 07/04/2009, ha comunicato *"che la ditta si classifica, in base al PGT adottato, come attività produttiva isolata in contesto incompatibile. Per tali insediamenti, pur essendo confermata la destinazione di produttivo tradizionale, sono consentite le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione, senza incremento della SLP esistente e regolarmente assentita. Pertanto eventuali modifiche dell'attività risultano autorizzabili solo nel rispetto di quanto sopra"*.

Non sono pervenuti pareri e/o osservazioni da parte di A.S.L. e Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

OSSERVAZIONI E PARERE DELL'UFFICIO

In merito alle varianti migliorative per le quali viene richiesto il contestuale Nulla-Osta (*ridistribuzione degli spazi destinati alla messa in riserva dei rifiuti, parziale redistribuzione degli spazi destinati allo stoccaggio dei contenitori bonificati/rigenerati nonché individuazione, all'interno del perimetro autorizzato, di nuove aree destinate allo stoccaggio delle cisternette che giungono in azienda non come rifiuti ma come materie prime in conto lavorazione*), si osserva che queste non comportano modifiche alla potenzialità ed ai principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati.

Le stesse inoltre (con riferimento al parere espresso dal Comune di Stezzano) non comportano alcuna realizzazione di nuove opere o aumento delle superfici dell'impianto, consistendo unicamente in interventi di riorganizzazione delle superfici all'interno del perimetro già autorizzato.

Si ritiene, pertanto, che, complessivamente, le modifiche richieste siano riconducibili alla fattispecie del nulla-osta di cui al punto 10 della D.D. n. 622 del 23/02/2004.

Si dà atto che, con nota datata 28/04/2009, in atti provinciali al prot. n. 50406 del 05/05/2009, la Ditta (conformemente alle indicazioni di cui alla nota provinciale prot. n. 5981/09-11/LA del 22/01/2009), ha inoltrato al Servizio Provinciale competente la richiesta di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (*impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché impianto di recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*).

L'istanza in esame concerne il rinnovo "tal quale" (con alcune modifiche non sostanziali per le quali viene richiesto, contestualmente, il nulla-osta) di un impianto esistente. In ordine agli aspetti localizzativi, gli Uffici si riservano più specifiche valutazioni sulla base dei criteri di verifica che emergeranno dal Piano Provinciale di Gestione Rifiuti, in corso di approvazione.

Ciò premesso, si esprime un giudizio tecnico positivo in merito all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione e contestuale nulla-osta per modifiche migliorative presentata dalla ditta IDRA S.r.l., sulla base della documentazione inviata, a condizione che venga rispettato quanto di seguito prescritto.

PRESCRIZIONI

1. I quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio di rifiuti speciali sono i seguenti:
 - area a) – 159 mc – messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - area b) – 63 mc – messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi;
 - area e) – 47 mc – deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dal trattamento e destinati allo smaltimento finale presso aziende terze autorizzate;
2. il quantitativo massimo di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di recupero (R3) è pari a 2.700 t/anno;
3. i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

CER	R13	R3
150102	X	X
150104	X	X
150106	X	X
150110*	X	X

4. deve essere garantito l'avvio al recupero dei rifiuti oggetto di operazioni di messa in riserva (R13) entro 6 (sei) mesi dall'accettazione nell'impianto;



5. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, la Ditta dovrà presentare un aggiornamento della Tavola n. 1 "Stato di fatto", datata Ottobre 2008, aggiornata a Febbraio 2009, trasmessa con nota del 26/02/2009 (in atti provinciali al prot. n. 24474 del 04/03/2009); la nuova planimetria dovrà riportare le informazioni previste al punto 2.2.8 dell'Allegato A alla D.G.R. 10161/2002;
6. le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
7. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
9. le materie, le sostanze e i prodotti secondari ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'art. 181-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Restano sottoposti al regime dei rifiuti i le materie, le sostanze e i prodotti secondari ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
10. le aree destinate allo stoccaggio delle cisternette in conto lavorazione dovranno essere fisicamente separate dalle quelle destinate allo stoccaggio dei rifiuti e delle cisternette bonificate/rigenerate destinate alla commercializzazione quali MPS; le medesime dovranno essere chiaramente delimitate da apposita segnaletica orizzontale;
11. le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
12. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
13. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs 152/2006 e dal R.R. n. 4 del 24/03/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni;
14. le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., parte V, e successive norme applicative;
15. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui alle operazioni D1, D2, D3, D4, D10, D11 dell'Allegato B e/o di recupero di cui alle operazioni da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
16. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;



17. ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio;
18. dovranno essere rispettate, per quanto non in contrasto e modificato con il presente atto, le disposizioni riportate nella D.D. n. 622 del 23/02/2004.

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Data: **28 MAG 2009**

L'Istruttore agro-ambientale

Il Responsabile del Procedimento

Visto: Il Dirigente del Servizio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MARCA DA PAVIA
 QUATRODICI/62
 00010515 0001008 WDCR001
 00012231 02/04/2009 09:13:06
 0001-00009 F5F4838EE4C00789
 IDENTIFICATIVO : 01080817150543



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

La sujestesa determinazione:

è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni;

Bergamo, li

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Dott. Silvano Gherardi

Preso d'atto della Giunta Provinciale in seduta del _____

SEGRETERIA

Bergamo, li _____

